



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA MUNICIPIO, 3

PARTITA I.V.A. 00347890832
Tel./Fax 0942 756947

E mail : pmsantalessios@alice.it
PEC: vigili.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 01.06.2018
CON EMENDAMENTI

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Tipologia di esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 3 – Procedure e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 4 – Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 5 – Produttori agricoli

Art. 6 – Chioschi

Art. 7 – Diniego, decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

Art. 8 - Sub ingresso

Art. 9 – Posteggi

Art. 10 - Criteri di assegnazione dei posteggi

Art. 11 - Durata della concessione del posteggio

Art. 12 – Decadenza, revoca, e sostituzione della concessione del posteggio

Art. 13 – Obblighi degli esercenti

Art. 14 – Caratteristiche delle attrezzature

Art. 15 – Orario di vendita

Art. 16 – T:O:S:A:P:

Art. 17 – Norme per la vigilanza

Art. 18 – Svolgimento dell'attività itinerante

Art. 19 – Fiere, feste e sagre

Art. 20 – Sanzioni

Art. 21 – Entrata in vigore

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuato su aree pubbliche, compreso quelle del demanio marittimo, forestale o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno coperte o scoperte.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla legge regionale n. 18 del 01-03-1995, dalla legge regionale n. 2 del 08-01-1996, dalla legge regionale n. 28 del 22/12/1999 dal decreto legislativo n. 59 del 26-03-2010 e dalle circolari esplicative dell'assessorato regionale del 06-04-1996 prot. N. 4754, n. 4 del 06-10-2010, n. 5 del 22-10-2013, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi e dal presente regolamento si fa riferimento a tutte le altre disposizioni di legge in materia nonché alle eventuali norme che saranno emanate.

Le disposizioni relative a ciascuna forma di commercio su aree pubbliche del presente regolamento si applicano anche a tutte le altre forme compatibili con quelle relative agli altri settori commerciali

Art. 2

TIPOLOGIA DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il quale può essere svolto:

- Su aree date in concessione per un periodo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero- tipologia A);
- Su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale – tipologia B);
- Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante (tipologia C):

Le aree sono quelle individuate nelle allegate planimetrie che costituiscono parte integrante del presente regolamento, è precisamente

TIPOLOGIA A e B

1. Posteggi via Salice tratto compreso tra la via Colombo e limite ovest copertura Salice n. 15 cadauno mt. 4 x 8 = mq. 32 ;
2. Via Maresciallo A. Altadonna tratto compreso incrocio via Federico II lato Messina e stazione CC n. 3 cadauno mt. 2,5 x 6 = mq. 15 ;
3. Piazza Lacco n.6 cadauno mt.2,5 x 6 = mq 30

Posteggi totali n. 24 di cui più del 30% riservati ai produttori agricoli.

CHIOSCHI

Via Lungomare LATO MONTE

Almeno ogni quattro anni il Consiglio Comunale, potrà rivedere l'individuazione delle aree in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza e sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

L'autorizzazione per esercitare l'attività oggetto del presente regolamento è efficace per il solo territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo.

Art. 3

PROCEDURE E REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita per raccomandata.

La richiesta, inoltre, può essere sottoscritta con firma autenticata ai sensi del D:D:R: n. 445/2000, oppure sottoscritta con firma non autenticata allegando copia fotostatica, di un documento di identità.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico e/o email;
2. di essere in possesso dei requisiti morali (art. 71 D. Lgs. N. 59/2010);
3. numero di iscrizione al Registro Imprese e la Camera di Commercio presso la quale ha ottenuto tale iscrizione;
4. Il settore o i settori merceologico/i per il/i quale/i ha ottenuto l'iscrizione e quello per il quale intende svolgere la propria attività;
5. la qualifica di agricoltore e l'ampiezza della superficie utilizzata, per i produttori agricoli;
6. la localizzazione del posteggio se richiesto.

I produttori agricoli, per la vendita diretta, devono corredare la domanda con copia della comunicazione effettuata al Comune del luogo in cui ricade l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 comma due del D. Lgs. n. 228/2001. Le domande sono istruite e definite (anche in assenza della disponibilità di posteggio), in ossequio alle disposizioni sul procedimento amministrativo entro il termine massimo di novanta giorni, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, a tal fine fa fede la data di arrivo al protocollo generale del Comune

A parità di data di presentazione, al fine di definire l'ordine di priorità, si terrà conto del carico familiare, dimostrato attraverso l'esibizione dello stato di famiglia e, in caso di parità, si terrà conto della maggiore età del richiedente.

Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento, è di competenza del funzionario preposto:

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, la concomitante occupazione di spazi dovrà essere rilasciato un provvedimento contenente gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite, ad esempio cooperative, ad aziende, ad industriali, ad artigiani, a piccoli imprenditori, a produttori agricoli che intendono effettuare il commercio dei propri prodotti in aree pubbliche; imprenditori, artigiani, commercianti, ad artisti pittori, scultori che intendano esporre per la vendita opere d'arte, oggetti di antiquariato; antichità o a chi si occupa di esporre oggetti usati in vendita per favorire il riuso e ridurre gli sprechi.

Le autorizzazioni di cui al presente regolamento richieste per esercitare l'attività su aree di proprietà demaniale (CHIOSCHI), sono rilasciate previa acquisizione dei nulla-osta degli organi competenti.

L'autorizzazione ha ordinariamente validità decennale e può essere rinnovata.

E' consentita l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

1. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
2. decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni (stagionale);
3. temporanea, per quelle autorizzazioni concesse in occasione di fiere, feste, sagre ed altre attività commerciali di durata inferiore a novanta giorni.

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle norme previste dal presente Regolamento in quanto concretamente applicabili.

Art. 4

DOCUMENTI DA PRODURRE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

1. certificato di iscrizione al Registro Imprese;
2. stato di famiglia;
3. possesso dei requisiti professionali art. 71 comma 6 del D. Lgs. N. 59/2010;

E' fatto salvo per il richiedente, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, l'obbligo di ottenere il certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

Il documento di cui al punto 3) va prodotto solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 5

PPRODUTTORI AGRICOLI

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato dal Comune in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. Il suddetto attestato ha validità annuale.

La vendita diretta dei prodotti agricoli è disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione, possono porre in vendita, nelle zone loro riservate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento.

I produttori possono farsi sostituire nella vendita da un familiare munito di delega vistata dal Sindaco o da suo delegato.

Ai produttori agricoli è riservata una quota pari al 30% dei posteggi disponibili nelle aree individuate dal presente regolamento.

Relativamente ai criteri di assegnazione della quota riservata trova integrale applicazione quanto disposto nei successivi articoli. In assenza di richieste si procede l'assegnazione anche delle quote riservate.

Art. 6

CHIOSCHI

Nell'ambito del territorio Comunale, possono essere istituiti nelle aree pubbliche meglio individuate nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, e compatibilmente con la natura del luogo, chioschi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche.

La dimensione e l'istallazione dei chioschi deve risultare conforme al codice della strada, agli strumenti urbanistici nonché alle disposizioni tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie.

Il relativo progetto tecnico-edilizio deve essere approvato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dei prescritti pareri degli organi interni ed esterni, ciascuno per le rispettive competenze.

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata al possesso dei requisiti di cui **all'art. 3** del presente Regolamento, nonché:

- iscrizione al R.E.C. per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o, in alternativa, possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività commerciali del settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disciplinato e previsto dalla vigente normativa;
- denuncia inizio attività (D.I.A.) ai fini della registrazione delle imprese alimentari (D.A. per la Sanità 27 febbraio 2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 21.03.2008)
- attestato formativo degli alimentaristi relativo al titolare e agli addetti alla somministrazione degli alimenti e bevande;
- agibilità del chiosco.

Art. 7

DINIEGO, DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il diniego, la decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposti dal funzionario competente al rilascio delle autorizzazioni.

Il rilascio dell'autorizzazione viene negato allorché il richiedente sia sprovvisto di iscrizione oppure non vi siano posteggi disponibili.

L'autorizzazione decade qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.

L'autorizzazione è sospesa per un massimo di sessanta giorni allorché l'Amministrazione comunica i casi di particolare gravità o di recidiva.

L'autorizzazione è revocata nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cancellazione dal registro, di perdita dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, ed, altresì, per motivi d'ordine e sicurezza pubblica.

Art.8

SUBINGRESSO

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3 e 4 del presente regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 22/12/1999, n. 28.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità – per i casi “mortis causa” e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio – per i trasferimenti “inter Vivos” – debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione posteggio).

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente una o più, a condizione che la cessione comporti il trasferimento del complesso dei beni e del posteggio o dei posteggi per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.

Non può essere oggetto di atto di trasferimento l'attività corrispondente a una o più settori merceologici posseduti.

Il subentrante, per atto tra vivi o per causa di morte, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge regionale 22/12/1999, n. 28 ha comunque la facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa dopo aver presentato la comunicazione.

In caso di sub ingresso per causa di morte in un'attività avente per oggetto la vendita di prodotti alimentari, il subentrante, non in possesso dei requisiti professionali, ha facoltà di continuare l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisizione del titolo.

Art. 9

POSTEGGI

Per posteggio si intende quella parte di area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione.

I posteggi, anche in parte, hanno una superficie tale da poter esser utilizzati anche dagli autoveicoli (auto-negozi) attrezzati come punti vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso altro posteggio più adeguato, se disponibile; detta richiesta

deve essere effettuata con lettera raccomandata e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Considerata la situazione esistente alla data di approvazione del presente atto sono previsti, nelle aree a ciò destinate, posteggi di tipo permanente o stagionale che si caratterizzano tutti come posteggi isolati, mentre non sono previsti mercati rionali.

Per posteggio isolato s'intende un posteggio che singolarmente concreta la fattispecie di cui ai superiori commi, non inserito all'interno di un mercato rionale contraddistinto, invece, da più posteggi della medesima tipologia.

In relazione alla particolare situazione che caratterizza tutti i posteggi isolati permanenti e stagionali, dove le attrezzature e la merce permangono in loco alla chiusura, in caso di sospensione dell'attività o di non utilizzazione temporanea del posteggio, non si procede ad assegnazione temporanea ad altri operatori

Art.10

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i posteggi saranno assegnati dal Funzionario Responsabile, rispettando sempre i seguenti criteri:

- 1) ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- 2) carico di famiglia;
- 3) maggiore età;
- 4) possesso del titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi attestato dal Comune, ove ne ricorrano i presupposti di legge..

Inoltre l'Amministrazione può anche procedere per l'assegnazione dei posteggi con bando pubblico osservando i criteri fissati dalla legge e del presente regolamento in base ad una graduatoria firmata dall'ufficio competente rispettando sempre i sopra elencati criteri.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1), 2) e 3).

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso un posteggio nell'ambito della stessa fiera o mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art. 11

DURATA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

La durata della concessione del posteggio, ha una durata decennale, ai sensi dell'art. 8 comma IX della L. R. n° 18/95, con possibilità di rinnovo, purchè permangono inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità, dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità, delle aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

Art.12

DECADENZA, REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio decade:

- a) qualora l'operatore non utilizzi senza giustificato motivo il posteggio per un periodo superiore a tre mesi per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, detto periodo è ridotto secondo il rapporto di 1/4.

b) Per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (maggiore occupazione del suolo pubblico, mancato rispetto degli orari e dei termini di chiusura, violazione alle norme dei regolamenti di polizia urbana).

La concessione del posteggio è revocata:

a) per mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari accertati da parte dell'autorità competente (A.S.L., Polizia Municipale). Prima che sia disposta revoca l'autorità sanitaria provvede ad assegnare all'operatore un congruo periodo per effettuare gli adeguamenti alle norme di carattere igienico-sanitario disponendo contestualmente, se necessario ai fini della tutela della salute pubblica, la sospensione dell'attività per analogo periodo. Non appena l'operatore abbia provveduto in ordine agli adeguamenti richiesti, l'autorità sanitaria provvederà alla revoca, anche anticipata, dalla sospensione,

b) per motivi di pubblico interesse. Il funzionario competente può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune; in tal caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio. In caso di eliminazione del posteggio, il Comune concede contestualmente altro posteggio di analoga superficie e ubicato in area, per quanto possibile, conforme alla scelta dell'operatore.

Costituisce condizione di concessione del posteggio l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare giornalmente l'arca utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti.

Chi non rispetti tale obbligo è punito con la sanzione di cui all'art. 21 del presente Regolamento e, in caso di recidiva, con la sospensione della concessione per un periodo che va da sette giorni fino a sei mesi.

Art.13

OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- a) autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- b) ricevuta di pagamento TOSAP;
- e) atto di concessione del posteggio;
- d) autorizzazione sanitaria, ove necessaria.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere, ed i venditori devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente alla vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico.

E' vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

Tuttavia è consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto dischi, musicassette e compact disc, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non disturbare nè gli altri operatori né il pubblico, limitandosi alle disposizioni vigenti in materia.

Art.14

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE

I banchi e gli autoveicoli adibiti alla vendita e alla somministrazione di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/03/2000, con l'art. 22 del Decreto del Ministero Industria n. 248 del 04/06/1993 e con Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità, del 20/05/1996.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'A.S.L. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima di cm. 50 dal suolo e l'eventuale copertura del banco deve essere non inferiore a due metri e non superiore tre dal suolo.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori a consentita esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

Art 15

ORARIO DI VENDITA

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina Sindacale. L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori a prescindere dalla merceologia trattata.

Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 22/12/1999, n° 28.

Art. 16

T.O.S.A.P.

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento su c.c. n. 14076988, intestato a Tesoreria Comune di S.Alessio Siculo, in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, frazionabile con semestralità anticipata sulla base di convenzione relativa alla concessione di posteggio.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio.

Art 17

NORME DI VIGILANZA

Gli uffici preposti del Comune hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita.

Al servizio di vigilanza annonaria provvede il servizio di Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede l'Azienda U.S.L. ovvero gli altri organi competenti.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la fascia oraria stabilita per l'effettuazione delle vendite, considerandosi in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Gli operatori devono curare la pulizia delle attrezzature, del banco e del posteggio; inoltre devono tenere contegno riguardoso verso il pubblico.

Art. 18

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ITINERANTE

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta avvenga nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

Ai titolari di autorizzazioni di tipologia C è consentito sostare nello stesso punto per non più di **un'ora e mezza** (punto si intende la superficie occupata durante la sosta). Le soste possono essere fatte solo in più punti che distano tra loro almeno 250 metri.

L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada. Per vendita di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande è necessario che l'automezzo posseda inoltre i requisiti igienico-sanitari richiesti per legge, documentati con apposito certificato di idoneità sanitaria.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

È fatto divieto su tutto il territorio comunale richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione tali da recare disturbo alla quiete pubblica.

La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito con apposita Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Art. 19

FIERE, FESTE, SAGRE

Il Funzionario Responsabile, determina le modalità di esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in occasione di fiere locali, feste occasionali o di festività locali.

Nell'assegnazione dei posteggi hanno la precedenza gli esercenti muniti di autorizzazione di tipologia C, a parità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione, quale verrà di volta in volta fissata con apposita determina Sindacale e per i posteggi in essa indicati.

L'istanza in bollo, corredata dalla copia autenticata dell'autorizzazione, va presentata al Sindaco almeno giorni 20 prima dello svolgimento della manifestazione.

In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 20

SANZIONI

Per le sanzioni si applica l'art. 20 della L.R. n. 18/95 ed successive modifiche ed integrazioni.

Art.21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal trentesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Contestualmente sono abrogate le norme regolamentari ed i relativi atti emanati dal Sindaco, di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento